



Regolamento unico per le elezioni degli organi dell'Università degli Studi di Trieste

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	18.02.2021
SENATO ACCADEMICO	14.02.2018; 19.09.2018; 17.03.2021
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	26.01.2018; 27.07.2018; 27.02.2021
DECRETO RETTORALE	112/2018 dd 01.03.2018; 710/2018 dd. 27.09.2018; 342/2021 dd. 19.03.2021
UFFICIO COMPETENTE	<i>Ufficio Affari Generali e Trasparenza amministrativa</i>

Data ultimo aggiornamento: 20 marzo 2021

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza

amministrativa

SOMMARIO

TITOLO I – PARTE GENERALE SEGGI ELETTORALI. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI. OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Votazioni

Articolo 3 – Seggi elettorali

Articolo 4 – Elenco degli elettori e schede elettorali

Articolo 5 – Composizione delle commissioni elettorali

Articolo 6 – Reclutamento e formazione delle Commissioni elettorali

Articolo 7 – Compensi commissioni elettorali

Articolo 8 – Adempimenti elettorali dei seggi

Articolo 9 – Operazioni di voto

Articolo 10 – Espressione del voto

Articolo 11 – Operazioni di scrutinio

Articolo 12 – Verbale di seggio della Commissione elettorale centrale, regolarità e validità dei risultati

Articolo 13 – Attribuzione dei seggi

Articolo 14 – Proclamazione degli eletti e nomina

Articolo 15 – Validità delle votazioni

Articolo 16 – Computo dei termini



TITOLO II – ELEZIONI IN MODALITA' TELEMATICA

Articolo 17 – Oggetto

Articolo 18 – Principi generali

Articolo 19 – Commissione elettorale centrale

Articolo 20 – Modalità di voto

Articolo 21 – Scrutinio

TITOLO III – ELEZIONI DEL RETTORE

Articolo 22 – Oggetto

Articolo 23 – Elettorato passivo

Articolo 24 – Presentazione delle candidature e Corpo elettorale

Articolo 25 – Designazione dei componenti delle commissioni elettorali

Articolo 26 – Seggi elettorali

Articolo 27 – Risultati

TITOLO – IV ELEZIONI DI DUE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

Articolo 28 – Oggetto

Articolo 29 – Presentazione delle candidature

Articolo 30 – Raccolta e deposito delle sottoscrizioni

Articolo 31 – Assemblea degli elettori

Articolo 32 – Insediamento degli eletti

TITOLO V – ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DEI TREDICI RAPPRESENTANTI DELLE AREE SCIENTIFICO DISCIPLINARI INDIVIDUATE DALLO STATUTO (ART. 11 - ALLEGATO B)

Articolo 33 – Oggetto

Articolo 34 – Corrispondenza fra i settori scientifico-disciplinari CUN e le tredici aree scientifico - disciplinari dello Statuto

Articolo 35 – Distribuzione degli aventi diritto nei seggi elettorali

Articolo 36 – Presentazione delle candidature

Articolo 37– Assemblee degli elettori

Articolo 38 – Operazioni di scrutinio e attribuzione dei seggi

Articolo 39 – Insediamento degli eletti

TITOLO – VI ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI E DEI BORSISTI DI RICERCA

Articolo 40 – Oggetto



Articolo 41 – Presentazione delle candidature

Articolo 42 – Seggi elettorali

Articolo 43 - Assemblea degli elettori

Articolo 44 – Insediamento dell'eletto

TITOLO VII – ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI DI RUOLO E DEI RICERCATORI E DI UN RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 45 – Oggetto

Articolo 46 – Presentazione delle candidature

Articolo 47 – Assemblee degli elettori

Articolo 48 – Insediamento degli eletti

TITOLO VIII – ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Articolo 49 – Oggetto

Articolo 50 – Presentazione delle candidature

Art. 51 – Candidature

Art. 52 – Proclamazione, nomina e entrata in carica

Articolo 53 – Insediamento degli eletti

TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

Articolo 54 – Oggetto

Articolo 55 – Indizione delle elezioni

Articolo 56 – Elettorato attivo

Articolo 57 – Elettorato attivo per i corsi di studio interdipartimentali

Articolo 58 – Elettorato passivo

Articolo 59 – Elettorato attivo e passivo per i seggi riservati a dottorandi e specializzandi non appartenenti all'area sanitaria nel consiglio di dipartimento

Articolo 60 – Presentazione delle liste e identificazione dei delegati

Articolo 61 – Pari opportunità

Articolo 62– Modalità di presentazione delle candidature nell'ambito delle liste

Articolo 63 – Sottoscrizioni a sostegno delle liste

Articolo 64 – Deposito delle liste

Articolo 65 – Commissione elettorale centrale

Articolo 66 – Pubblicità delle liste ammesse e contestazioni



Articolo 67 – Pubblicità del procedimento e Propaganda elettorale

Articolo 68 – Costituzione e funzionamento dei seggi elettorali

Articolo 69 – Rappresentanti di lista

Articolo 70 – Adempimenti elettorali dei seggi

Articolo 71 – Espressione del voto

Articolo 72 – Operazioni di scrutinio

Articolo 73 – Verbali di seggio, regolarità e validità dei risultati

Articolo 74 – Attribuzione dei seggi

Articolo 75 – Attribuzione dei seggi a dottorandi e specializzandi in consiglio di dipartimento

Articolo 76 – Proclamazione degli eletti

Articolo 77 – opzioni

Articolo 78 – Decadenza e dimissioni

Articolo 79 – Norma di rinvio

TITOLO X – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Articolo 80 – Oggetto

Articolo 81 – Indizione delle elezioni

Articolo 82 – Presentazione delle candidature

Articolo 83 – Attribuzione dei seggi

TITOLO XI – NORME FINALI

Articolo 84 – Ricorsi

Articolo 85 – Entrata in vigore

TITOLO I – PARTE GENERALE SEGGI ELETTORALI. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI. OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le sottoelencate elezioni, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto e dei Titoli II e III del Regolamento generale di Ateneo:
 - a) Elezione del Rettore
 - b) Elezione di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico
 - c) Elezione nel Senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico disciplinari individuate dallo Statuto



- d) Elezione nel Senato accademico di un rappresentante degli assegnisti e borsisti di ricerca
- e) Elezione di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di amministrazione
- f) Elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina
- g) Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali
- h) Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione.

ARTICOLO 2 – VOTAZIONI

1. Le operazioni elettorali per le sottoelencate elezioni si svolgono in un unico giorno non festivo, compreso fra il lunedì e il giovedì:
 - Elezione di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico
 - Elezione nel Senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico disciplinari individuate dallo Statuto
 - Elezione nel Senato accademico di un rappresentante degli assegnisti e borsisti di ricerca
 - Elezione di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di amministrazione
 - Elezione dei componenti del Collegio di disciplina
 - Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione.
2. Per quanto riguarda le elezioni del Rettore, la prima votazione e l'eventuale ballottaggio si svolgono, ciascuno, in due giorni consecutivi, di norma il mercoledì dalle ore 9 alle ore 19 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 14.
3. Per quanto riguarda le elezioni studentesche, le operazioni di voto si svolgono, di norma, in due giorni consecutivi, il mercoledì dalle ore 9 alle ore 19 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 14.
4. Il Rettore può disporre modalità diverse di svolgimento delle votazioni, che prevedano in particolare l'utilizzo di sistemi di voto telematico. Nel caso di elezioni in modalità telematica le operazioni di voto si possono svolgere in un arco di tempo diverso da quello previsto, in base a quanto consentito dalle specifiche tecniche della piattaforma di voto utilizzata.

ARTICOLO 3 – SEGGI ELETTORALI

1. Al fine dell'espletamento delle operazioni elettorali delle elezioni di cui all'art. 1, comma 1 lettere a), b), c) d), e) e f), qualora svolte in modalità non telematica, sono istituiti tre seggi:
 - Seggio n. 1 - Polo di Piazzale Europa – S. Giovanni

Al Seggio n. 1 sono iscritti i professori di ruolo e ricercatori, il personale tecnico amministrativo dell'Università, nonché gli aventi diritto previsti nei successivi titoli, con l'eccezione degli elettori iscritti presso i Seggi n. 2 e n. 3.



Il personale tecnico amministrativo con sede di servizio presso le sedi di Gorizia, Pordenone e Portogruaro è incluso tra gli iscritti presso il Seggio n. 1.

- Seggio n. 2 - Polo di Cattinara

Al Seggio n. 2 sono iscritti i professori di ruolo e ricercatori, il personale tecnico amministrativo dell'Università, nonché gli aventi diritto previsti nei successivi titoli, con sede di servizio presso il Polo di Cattinara.

- Seggio n. 3 – Polo dei Beni Culturali

Al Seggio n. 3 sono iscritti i professori di ruolo e ricercatori, il personale tecnico amministrativo dell'Università, nonché gli aventi diritto previsti nei successivi titoli, con sede di servizio presso l'area cittadina individuata nelle vie Lazzaretto Vecchio, Università, Economo, Androna Campo Marzio, Monfort, Tigor, Tiepolo.

2. Il Rettore può per motivate esigenze organizzative modificare l'allocazione dei seggi e l'iscrizione dei relativi elettori, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III per le elezioni del Rettore.
3. Per l'assegnazione degli elettori per l'elezione nel Senato accademico dei tredici rappresentanti delle 08 aree scientifico disciplinari, di cui all'art. 11 dello Statuto, si rimanda al successivo titolo V.
4. Per quanto attiene alle elezioni studentesche, l'ubicazione dei seggi elettorali è demandata all'emanazione di un decreto rettorale che individua le sedi dei seggi e la relativa iscrizione degli elettori.

ARTICOLO 4 – ELENCO DEGLI ELETTORI E SCHEDE ELETTORALI

1. L'elenco nominativo degli aventi diritto al voto è pubblicato sul sito istituzionale dell'ateneo, alla pagina Elezioni ed è a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse presso l'ufficio competente.
2. Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo IX.
3. Le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione.

ARTICOLO 5 – COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ELETTORALI.

1. Per i procedimenti elettorali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) d), e) e f), qualora svolte in modalità non telematica, le commissioni elettorali di seggio sono costituite dal Rettore o, ove previsto, dal Decano con proprio decreto e formate dal personale tecnico amministrativo e/o docente che abbia dato la propria disponibilità, secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo IX.

2. Le commissioni elettorali di seggio sono formate come segue:



per il seggio n. 1, cinque componenti e un supplente; per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti e un supplente.

3. La commissione del seggio n. 1 ubicato nel comprensorio di P.le Europa – S. Giovanni funge da commissione elettorale centrale. Due dei suoi componenti sono deputati alla raccolta del voto del personale tecnico amministrativo con sede di servizio presso le sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Portogruaro. Ai fini delle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale centrale viene integrata dai presidenti di seggio delle commissioni elettorali dei seggi n. 2 e 3.
4. Le funzioni di Presidente sono assegnate con Decreto Rettorale al personale docente o al personale tecnico-amministrativo dell'Università di qualifica EP e D o, in mancanza, di qualifica C.
5. Ciascuna commissione elettorale nomina nel suo seno il vicepresidente e il segretario del seggio elettorale.
6. Ciascuna commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente. In caso di temporanea assenza del presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente.
7. Ciascuna commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali e decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.
8. In caso di elezioni suppletive il Rettore individua la composizione più idonea allo svolgimento della tornata elettorale.

ARTICOLO 6 – RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI ELETTORALI

1. Ai fini di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle operazioni di costituzione dei seggi elettorali, nonché al fine di favorire la turnazione del personale all'interno degli stessi, l'Amministrazione provvede a costituire un Albo degli Scrutatori di Ateneo, al quale può chiedere di essere iscritto il personale docente e ricercatore nonché il personale tecnico amministrativo, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure con 5 anni di anzianità di servizio nella categoria per l'accesso alla quale è previsto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado..
2. L'Albo degli Scrutatori di Ateneo è diviso in due Sezioni, una per il personale docente e ricercatore e una per il personale tecnico amministrativo.
3. L'adesione al suddetto Albo è su base volontaria, con apposita domanda al Direttore Generale, secondo lo schema allegato al presente Regolamento (all. n. 1). Agli iscritti all'Albo sarà assicurata adeguata formazione, a cura di esperti nella materia, individuati dall'Amministrazione.
4. L'Albo ha validità biennale e sarà riformulato, previa presentazione di apposita domanda, secondo quanto previsto dal comma 3, ed entro la scadenza fissata dall'Amministrazione. Per il personale già formato l'Amministrazione potrà organizzare giornate di aggiornamento in caso di modifiche al presente Regolamento.
5. L'ufficio competente, in caso di elezioni, chiede la disponibilità agli iscritti all'Albo, interpellando prioritariamente gli iscritti alla sezione cui afferisce l'elettorato attivo chiamato



di volta in volta al voto. Gli interessati, nel dare la propria disponibilità, devono contestualmente informare il proprio Capo struttura. Nel caso le adesioni non siano sufficienti a formare le commissioni elettorali, l'Ufficio provvede a sorteggiare ulteriori nominativi tra gli iscritti all'Albo. In caso le adesioni siano in numero superiore ai componenti di seggio richiesti, verrà data la precedenza a coloro che non abbiano già fatto parte di commissioni nel corso dell'anno o in subordine a coloro che abbiano fatto parte ad un numero inferiore di commissioni nel corso dell'anno; in via residuale si procederà al sorteggio.

6. Nel caso in cui il numero degli iscritti all'Albo non sia sufficiente alla formazione delle Commissioni, l'Amministrazione può individuare ulteriori nominativi con sorteggio tra il personale strutturato.
7. Il personale designato sarà tenuto ad accettare l'incarico salvo motivati eccezionali impedimenti.
8. I Capi struttura possono richiedere l'eventuale esonero del dipendente, che abbia manifestato la propria disponibilità, solo per motivate esigenze di servizio (scadenze da rispettare, punte di attività, necessità di garantire l'erogazione di servizi al pubblico).

ARTICOLO 7 – COMPENSI COMMISSIONI ELETTORALI

1. Per la partecipazione alle commissioni elettorali delle elezioni di cui all'art. 1 è previsto un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
2. Qualora l'impegno orario del personale tecnico – amministrativo, facente parte delle commissioni di seggio, ecceda le otto ore, esclusa la pausa pranzo, lo scrutatore può beneficiare della corresponsione dell'indennità ex art. 41 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto Università 27 gennaio 2005 e ss.mm. ii. (fatta eccezione per il personale di categoria EP), e dell'indennità sostitutiva di mensa prevista dalla regolamentazione di Ateneo in materia. È esclusa, in ogni caso, la corresponsione di un compenso relativo a eventuali ore di straordinario effettuate.
3. Sono esclusi dalla corresponsione dei compensi previsti dal presente articolo i Dirigenti dell'Università, anche se partecipano alle commissioni in qualità di Presidenti.

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI ELETTORALI DEI SEGGI

1. Il giorno stesso delle votazioni o, se esigenze organizzative lo richiedono, il giorno prima, i componenti del seggio si riuniscono per le operazioni preliminari al voto.
2. Il presidente del seggio controlla la agibilità del locale ove avvengono le elezioni, la presenza di idonea cabina elettorale, delle urne necessarie e di ogni altro apprestamento atto ad assicurare la libertà e segretezza del voto.
3. Nello stesso giorno sono autenticate le schede mediante apposizione della sigla di uno dei componenti del seggio.
4. terminate le operazioni preliminari, all'ora prevista il presidente del seggio dichiara aperta la votazione.
5. Il presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità. In caso di necessità può chiedere l'intervento della forza pubblica all'interno del seggio.



ARTICOLO 9 – OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto si svolgono come segue:
 - a. consegna da parte dell'elettore di un valido documento di riconoscimento, munito di fotografia, al presidente o a uno dei componenti del seggio ai fini dell'accertamento dell'identità personale;
 - b. accertamento dell'avvenuta iscrizione dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto, vidimato con il sigillo dell'Università;
 - c. apposizione da parte dell'elettore della propria firma nell'elenco degli aventi diritto al voto, a fianco del proprio nominativo;
 - d. consegna all'elettore della scheda elettorale, previamente autenticata, e di matita copiativa;
 - e. ritiro dell'elettore nella cabina elettorale e indicazione da parte dello stesso del candidato prescelto o, ove previsto, della lista prescelta e delle preferenze;
 - f. successiva chiusura della scheda, consegna della medesima al presidente, che la introduce nell'urna sigillata;
 - g. restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.

ARTICOLO 10 – ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Il presente articolo disciplina l'espressione del voto per le elezioni di cui all'art. 1, comma 1 lettere a), b), c) d) ed e). Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo IX.
2. Le schede riportano l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.
3. L'elettore può esprimere di norma una sola preferenza. L'elettore può esprimere sulla medesima scheda un voto a favore di un candidato e un secondo voto per un candidato di genere diverso dal primo.
4. Per le elezioni del Rettore, l'elettore esprime il proprio voto a favore di un solo candidato.

ARTICOLO 11 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Il presente articolo disciplina le operazioni di scrutinio delle elezioni di cui all'art. 1, comma 1 lettere a), b), d), e) ed f), qualora svolte in modalità non telematica.

Per quanto riguarda le elezioni dei tredici rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari nel Senato accademico si rimanda al successivo titolo V, art. 38.

Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo IX.



2. Allo scadere dell'ora prevista, il presidente di ciascun seggio dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.
3. Chiuse le votazioni, i presidenti dei seggi ubicati presso il Polo di Cattinara e il Polo dei Beni culturali provvedono a:
 - accertare il numero dei votanti presso il seggio;
 - raccogliere tutte le schede non utilizzate e chiuderle in plichi separati;
 - sigillare le urne, apponendovi le sigle da parte di tutti i componenti il seggio;
 - redigere apposito verbale di tutte le operazioni di seggio, indicando anche le eventuali contestazioni e le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio;
 - trasmettere tutto il materiale elettorale alla Commissione elettorale centrale.
4. Ciascuna commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali. terminate le operazioni di voto presso tutti i seggi, la commissione elettorale centrale, viene integrata dai presidenti dei seggi n. 2 e n. 3.
5. Il presidente della Commissione elettorale centrale prende in consegna le urne sigillate portate dai rispettivi seggi, ne raccoglie il contenuto nell'urna o nelle urne corrispondenti e dà inizio alle operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.
6. Il Presidente:
 - a) controlla il numero delle schede non utilizzate presso il seggio del Polo di Piazzale Europa – S. Giovanni e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
 - b) verifica la regolarità delle operazioni di voto sulla base degli atti trasmessi dai presidenti delle commissioni elettorali di seggio;
 - c) inizia lo spoglio delle schede. A mano a mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.
7. Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo. Qualora l'elettore abbia espresso voti per più di due candidati, la scheda è nulla. Per le elezioni del Rettore, nel caso di espressione di più di una preferenza, la scheda è nulla.
8. Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quella dei votanti.
9. Al termine delle suddette operazioni la Commissione elettorale centrale trasmette i risultati al Rettore o, ove previsto, al Decano, per il tramite dell'Ufficio competente.

ARTICOLO 12 – VERBALE DI SEGGIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE, REGOLARITÀ E VALIDITÀ DEI RISULTATI

1. Di tutte le operazioni della commissione elettorale centrale è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dello scrutinio.
2. Il verbale è siglato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale.



3. Terminato lo scrutinio, il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale.

ARTICOLO 13 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. La commissione elettorale attribuisce il seggio al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale di Ateneo, a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.
2. Per anzianità di servizio si intende:
 - per i professori di ruolo e ricercatori: l'anzianità complessiva, comprensiva dei diversi ruoli, presso le università italiane;
 - per il personale tecnico amministrativo: il servizio complessivamente prestato con contratto individuale di lavoro subordinato presso le università italiane.per gli assegnisti di ricerca, l'anzianità di servizio è data dalla somma di tutti gli assegni, borse e contratti di ricerca di durata almeno annuale stipulati con le università italiane.

ARTICOLO 14 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E NOMINA

1. Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.
2. Sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale, il Rettore proclama gli eletti e, decorsi i termini per eventuali ricorsi ai sensi del successivo art. 84, li nomina con proprio decreto.
3. Per quanto riguarda l'elezione del Rettore, sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale centrale, il Decano procede ai sensi dell'articolo 22 regolamento generale di Ateneo.

ARTICOLO 15 – VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.
2. Nel caso delle elezioni del Rettore trova applicazione anche quanto previsto dall'articolo 12 regolamento generale di Ateneo, relativamente al quorum richiesto ove sia stata presentata un'unica candidatura.

ARTICOLO 16 – COMPUTO DEI TERMINI



1. Ai fini del presente regolamento, per giorni lavorativi si intendono tutti i giorni, esclusi il sabato e i giorni festivi.

TITOLO II – ELEZIONI IN MODALITA' TELEMATICA

ARTICOLO 17 – OGGETTO

1. Il presente capo disciplina le modalità di voto da remoto qualora il Rettore o il Decano ne disponga l'utilizzo.

ARTICOLO 18 – PRINCIPI GENERALI

1. Il voto è espresso con modalità telematica, garantendo la segretezza, la certezza e l'unicità della dichiarazione di voto.
2. La procedura è volta a garantire in ogni caso l'esercizio del voto nell'ottica della semplificazione e della trasparenza nelle operazioni di scrutinio.

ARTICOLO 19 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

1. La Commissione Elettorale Centrale, nella composizione prevista dall'art. 5, comma 1 del presente regolamento, sovrintende al regolare svolgimento delle votazioni telematiche e, per il tramite dell'Ufficio elettorale, riceve tutte le informazioni relative alla procedura informatica di voto.
2. Spettano alla Commissione Elettorale Centrale tutte le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento, nonché tutte quelle attribuite alla Commissione di seggio, in quanto compatibili con la procedura elettronica.
3. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all'Ufficio Elettorale.

ARTICOLO 20 – MODALITA' DI VOTO

1. Le elezioni mediante voto elettronico sono effettuate utilizzando una apposita procedura telematica alla quale ciascun elettore può accedere da remoto utilizzando credenziali di accesso strettamente personali e univoche.
2. Ogni elettore può votare utilizzando indifferentemente un proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet o la propria postazione lavorativa; a tal fine l'elettore è tenuto ad accedere alla schermata di autenticazione tramite apposito link, trasmesso mediante comunicazione inviata all'indirizzo email istituzionale a ciascun elettore.
3. La procedura di elezione da remoto garantisce:



- a) che il voto sia personale, libero e segreto;
- b) adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi e, qualora ritenuto opportuno, eventuali ulteriori modalità che assicurino l'autenticazione;
- c) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
- d) l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
- f) la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca);
- g) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né revocabile.

ARTICOLO 21 – SCRUTINIO

1. A conclusione delle operazioni di voto, la Commissione elettorale centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto da remoto, dà inizio alle operazioni di scrutinio.

TITOLO III ELEZIONI DEL RETTORE

ARTICOLO 22 – OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina le elezioni del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste ai sensi dell'articolo 9 Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

ARTICOLO 23 – ELETTORATO PASSIVO

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il decreto del decano di indizione delle elezioni è trasmesso a tutte le Università italiane.

ARTICOLO 24 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CORPO ELETTORALE

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto del decano di indizione delle elezioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, Statuto e articoli 10 e 17, comma 4, regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide al corpo elettorale.



4. Il corpo elettorale, riunito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, Statuto, e articoli 9, 17, comma 3, e 18 regolamento generale di Ateneo, è presieduto dal decano di Ateneo, che designa un segretario per lo svolgimento dei lavori dell'assemblea.
5. Il corpo elettorale formalizza l'elenco delle candidature valide secondo l'ordine alfabetico.
6. Delle operazioni dell'assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario da trasmettersi all'ufficio competente.

ARTICOLO 25 – DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ELETTORALI

1. Le commissioni elettorali di seggio sono formate come segue:
 - a) per il seggio n. 1, cinque componenti effettivi, di cui tre componenti iscritti all'Albo e un elettore designato dal Consiglio degli Studenti tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS e nei Consigli di Dipartimento, nonché un supplente e un Presidente, individuato con la modalità di cui al successivo comma 2;
 - b) per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti effettivi, di cui due componenti iscritti all'Albo e un elettore designato dal Consiglio degli Studenti tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS e nei Consigli di Dipartimento, nonché un supplente.
2. Il Presidente del seggio n. 1, nonché Presidente della Commissione elettorale centrale, è designato tra il personale docente e ricercatore di ruolo che abbia dato la propria disponibilità nell'ambito dell'Assemblea del Corpo elettorale.
3. L'ufficio competente, preliminarmente alla riunione del corpo elettorale, provvede a richiedere, secondo le modalità dell'art. 5 del presente Regolamento, la disponibilità del personale tecnico-amministrativo e docente e ricercatore a far parte delle commissioni elettorali. Analogamente verrà richiesto al Consiglio degli studenti di designare al proprio interno i nominativi per le commissioni elettorali.
4. La composizione delle commissioni elettorali dovrà preferibilmente rispecchiare la composizione del corpo elettorale.

ARTICOLO 26 – SEGGI ELETTORALI

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento, al seggio n. 1 sono altresì iscritti rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS e nei Consigli di Dipartimento, nonché i rappresentanti degli assegnisti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento.
2. Il decano può, per motivate esigenze organizzative, modificare l'allocazione dei seggi e l'iscrizione dei relativi elettori.



ARTICOLO 27 – RISULTATI

1. La commissione elettorale centrale determina i voti ottenuti da ciascun candidato ai sensi degli articoli 19 e 20 regolamento generale di Ateneo.
2. Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.

TITOLO IV – ELEZIONI DI DUE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

ARTICOLO 28 – OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina le elezioni di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico dell'Università degli Studi di Trieste ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 4 e 7, Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

ARTICOLO 29 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. E' ammessa la presentazione di una sola candidatura.

ARTICOLO 30 – RACCOLTA E DEPOSITO DELLE SOTTOSCRIZIONI.

1. La raccolta delle sottoscrizioni avviene su modulo predisposto dal competente ufficio ad esclusiva cura del candidato, che si fa garante della loro autenticità.
2. Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della candidatura nell'apposito modulo. L'indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l'annullamento della relativa sottoscrizione.
3. Nessuno elettore può sottoscrivere più di una candidatura. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa candidatura, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di candidature diverse, sono tutte annullate.
4. Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna candidatura.



5. Le sottoscrizioni sono depositate dal candidato presso l'ufficio competente dell'Università entro il giorno e l'orario stabiliti nel decreto di indizione dell'elezione di cui all'articolo 23 regolamento generale di Ateneo. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della candidatura.
6. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all'assemblea degli elettori.

ARTICOLO 31 – ASSEMBLEA DEGLI ELETTORI

1. Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell'articolo 9 e 23, comma 2, regolamento generale di Ateneo eleggono il presidente dell'assemblea e formalizzano l'elenco delle candidature valide secondo l'ordine alfabetico.
2. Nel corso dell'Assemblea i candidati, la cui candidatura sia stata formalizzata, possono presentare il proprio programma.

ARTICOLO 32 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI

1. L'insediamento degli eletti nel Senato accademico avviene contestualmente a quello delle altre rappresentanze.

TITOLO V – ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DEI TREDICI RAPPRESENTANTI DELLE AREE SCIENTIFICO DISCIPLINARI INDIVIDUATE DALLO STATUTO (ART. 11 - ALLEGATO B)

ARTICOLO 33 – OGGETTO

1. Il presente titolo, previsto dall'articolo 11, comma 3, Statuto dell'Università degli Studi di Trieste disciplina le elezioni nel Senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico - disciplinari individuate dallo Statuto, ai sensi dell'articolo 25 regolamento generale di Ateneo.

ARTICOLO 34 – CORRISPONDENZA FRA I SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CUN E LE TREDICI AREE SCIENTIFICO - DISCIPLINARI DELLO STATUTO

1. Ai fini delle elezioni, si applica la Tabella di corrispondenza (allegato n. 2) fra i settori scientifico-disciplinari CUN e le tredici aree scientifico - disciplinari individuate nell'allegato B Statuto.
2. Sui casi dubbi di corrispondenza decide il Senato accademico.



ARTICOLO 35 – DISTRIBUZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO NEI SEGGI ELETTORALI

1. Ai fini dell'espletamento delle operazioni elettorali sono costituiti tre seggi:

- Seggio n. 1 – Polo di Piazzale Europa – S. Giovanni

Al seggio n. 1 sono iscritti gli elettori appartenenti alle seguenti aree scientifico disciplinari:

area 1 – Scienze matematiche e informatiche

area 2 – Scienze fisiche

area 3 – Scienze chimiche

area 4 – Scienze della terra

area 5 – Scienze biologiche

area 7 – Ingegneria civile e architettura

area 8 – Ingegneria industriale e dell'informazione

area 11 – Scienze giuridiche

area 12 – Scienze economiche, statistiche, agrarie e veterinarie

area 13 – Scienze politiche e sociali

- Seggio n. 2 – Polo di Cattinara

Al seggio n. 2 sono iscritti gli elettori appartenenti all'area 6 – Scienze mediche.

- Seggio n. 3 – Polo dei beni culturali

Al seggio n. 3 sono iscritti gli elettori appartenenti all'area 9 – Scienze dell'antichità filologico – letterarie e storico-artistiche e all'area 10 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.

ARTICOLO 36 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. E' ammessa la presentazione di una sola candidatura.
4. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all'assemblea degli elettori.



ARTICOLO 37– ASSEMBLEE DEGLI ELETTORI

1. Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell'articolo 9 e 23, commi 2 e 3, regolamento generale di Ateneo eleggono un presidente dell'assemblea e formalizzano l'elenco delle candidature valide secondo l'ordine alfabetico.
2. Successivamente, il presidente invita gli elettori a riunirsi nelle rispettive assemblee d'area, di cui all'articolo 23, comma 3, regolamento generale di Ateneo, ai fini della presentazione dei programmi.

ARTICOLO 38 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Ciascuna commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali e ai relativi scrutini.
2. Allo scadere dell'ora prevista, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare. Chiuse le votazioni, hanno inizio le operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.
3. Il presidente di ciascun seggio procede alle seguenti operazioni di scrutinio:
 - a. controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
 - b. inizia lo spoglio delle schede, separatamente per ciascun collegio d'area. Man mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.
4. Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo. Qualora l'elettore abbia espresso voti per più di due candidati, la scheda è nulla.
5. Il presidente di ciascun seggio riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.
6. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dello scrutinio per ciascun collegio d'area. Il verbale è siglato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale. Terminato lo scrutinio, il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale. I verbali, in uno con i plichi sigillati e l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto distinti per collegio d'area, corredato dalle firme dei votanti, sono trasmessi alla commissione elettorale centrale.
7. La commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle operazioni elettorali sulla base degli atti trasmessi dai presidenti delle commissioni elettorali di seggio e procede all'attribuzione dei seggi.
8. L'attribuzione dei seggi avviene per collegi d'area, ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 4, regolamento generale di Ateneo. I primi cinque seggi d'area sono assegnati ai candidati direttori di dipartimento che abbiano ottenuto comparativamente il maggior numero di voti validi in rapporto al rispettivo collegio d'area. A tal fine, la cifra individuale conseguita da ciascun candidato direttore di dipartimento è data dal rapporto tra voti validi conseguiti e



totale degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio d'area. I rimanenti seggi d'area sono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi nel rispettivo collegio d'area.

ARTICOLO 39 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI

1. L'insediamento dei rappresentanti eletti per ciascuna area scientifico-disciplinare nel Senato accademico avviene contestualmente a quello delle altre rappresentanze.

TITOLO VI – ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI E DEI BORSISTI DI RICERCA

ARTICOLO 40 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni del rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca nel Senato accademico, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 7, Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

ARTICOLO 41 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. E' ammessa la presentazione di una sola candidatura.
4. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all'assemblea degli elettori.

ARTICOLO 42 – SEGGI ELETTORALI

1. Gli assegnisti e i borsisti di ricerca votano presso i medesimi seggi istituiti per le elezioni delle rappresentanze in Senato accademico del personale tecnico amministrativo.

ARTICOLO 43 - ASSEMBLEA DEGLI ELETTORI

1. Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell'articolo 9 e 23, comma 2, regolamento generale di Ateneo eleggono il presidente dell'assemblea e formalizzano l'elenco delle candidature valide secondo l'ordine alfabetico.
2. Nel corso dell'Assemblea i candidati, la cui candidatura sia stata formalizzata, possono presentare il proprio programma.



ARTICOLO 44 – INSEDIAMENTO DELL'ELETTO

1. L'insediamento dell'eletto nel Senato accademico avviene contestualmente a quello delle altre rappresentanze.

TITOLO VII – ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI DI RUOLO E DEI RICERCATORI E DI UN RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 45 – OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina le elezioni di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste ai sensi dell'articolo 13 Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

ARTICOLO 46 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio, corredate di curriculum vitae e idonea documentazione.
3. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dalla Commissione tecnica di valutazione, che provvede al successivo inoltro delle candidature ammissibili alle rispettive assemblee degli elettori.

ARTICOLO 47 – ASSEMBLEE DEGLI ELETTORI

1. Gli aventi diritto all'elettorato attivo, professori di ruolo e ricercatori e personale tecnico amministrativo, riuniti nelle rispettive assemblee, ai sensi dell'articolo 9 e 30 regolamento generale di Ateneo, eleggono il presidente delle rispettive assemblee.
2. Nel corso delle rispettive Assemblee i candidati, la cui candidatura sia stata formalizzata dalla Commissione tecnica di valutazione, presentano il proprio programma.

ARTICOLO 48 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI

1. L'insediamento degli eletti nel Consiglio di amministrazione avviene contestualmente a quello dei componenti esterni.



TITOLO VIII – ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

ARTICOLO 49 – OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina l'elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina, previsto dall'articolo 23, comma 2, Statuto dell'Università degli Studi di Trieste e ai sensi della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

ARTICOLO 50 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi dell'articolo 35 ter del regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. E' ammessa la presentazione di una sola candidatura.
4. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all'assemblea degli elettori.

ART. 51 – CANDIDATURE

1. Le candidature devono essere presentate al Rettore entro i termini stabiliti dal decreto di indizione.
2. Per la candidatura non sono richieste sottoscrizioni a sostegno.
3. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.

ART. 52 – PROCLAMAZIONE, NOMINA E ENTRATA IN CARICA

1. Il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto

ARTICOLO 53 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI

1. L'insediamento degli eletti nel Collegio di disciplina avviene contestualmente a quello dei componenti esterni.

TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

ARTICOLO 54 – OGGETTO

1. Il presente Titolo, previsto dall'articolo 5, comma 2, Statuto dell'Università degli Studi di Trieste disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato accademico, nel



Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, ora denominato Comitato degli studenti presso l'ARDISS, e nei consigli di dipartimento.

ARTICOLO 55 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi di cui all'articolo 54 si tengono in via ordinaria tra il 1° marzo e il 30 aprile.
2. Il Rettore indice le elezioni ogni biennio con decreto emesso almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. Il decreto d'indizione stabilisce la data, le sedi delle elezioni, i termini e le modalità di presentazione delle liste, l'orario di apertura e di chiusura dei seggi.
4. Il decreto indica il numero di rappresentanti da eleggere nei singoli organi, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti, nonché le procedure e i termini per gli adempimenti elettorali.
5. L'individuazione del numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei consigli di dipartimento è effettuata calcolando la quota del quindici per cento dei componenti dell'organo, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto; la quota è calcolata sulla somma del numero dei professori di ruolo e ricercatori e delle rappresentanze che compongono il consiglio, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti, al 1° novembre dell'anno accademico in cui si svolgono le elezioni. Entro la quota così individuata, il decreto di indizione indica i seggi eventualmente riservati da ciascun dipartimento a dottorandi e specializzandi non appartenenti all'area sanitaria, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.
6. Il decreto può prevedere la presentazione delle liste e delle relative candidature, la raccolta delle sottoscrizioni e l'espressione del voto con modalità telematica.
7. Il decreto è pubblicato nell'albo ufficiale di Ateneo. Dell'indizione è data pubblicità e idonea comunicazione agli interessati.

ARTICOLO 56 – ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS spetta a tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio, ai corsi e scuole di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste.
2. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in ciascun consiglio di dipartimento spetta a:
 - a. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio dipartimentali di cui il dipartimento è unità principale ai sensi dell'articolo 31 Statuto;
 - b. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio interdipartimentali cui il dipartimento è associato, ai sensi dell'articolo 31 Statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
 - c. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi e scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria del dipartimento con sede amministrativa



presso l'Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto e articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.

3. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale si tengono le elezioni.
4. Nel caso in cui il termine per l'iscrizione all'anno accademico nel quale si tengono le elezioni non sia ancora scaduto alla data delle elezioni, sono ammessi al voto gli studenti già iscritti all'anno accademico precedente.
5. Elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono disponibili in formato elettronico presso il competente ufficio dell'Università e possono essere consultati da chiunque ne abbia interesse.
6. Lo studente che, pur avendone diritto, non risulta iscritto negli elenchi degli elettori può esercitare il diritto di voto dopo aver ottenuto, previa verifica, il nulla osta da parte degli uffici competenti.

ARTICOLO 57 – ELETTORATO ATTIVO PER I CORSI DI STUDIO INTERDIPARTIMENTALI

1. Ciascuno studente iscritto ai corsi di studio interdipartimentali, ai sensi dell'articolo 31, commi 5, 6 e 7 Statuto, esercita il diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti con riferimento al consiglio del dipartimento di gestione del corso interdipartimentale.
2. E' vietata l'espressione del voto per l'elezione di rappresentanti in più di un consiglio di dipartimento.

ARTICOLO 58 – ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS spetta agli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio, ai corsi e scuole di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste.
2. L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento spetta a:
 - a. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio dipartimentali di cui il dipartimento è unità principale ai sensi dell'articolo 31 Statuto;
 - b. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio interdipartimentali cui il dipartimento è associato, ai sensi dell'articolo 31 Statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 62, comma 3;
 - c. a tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ad un anno di corso di studio compreso nel ciclo ordinario dei corsi e scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria del dipartimento con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto e articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.



ARTICOLO 59 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER I SEGGI RISERVATI A DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI NON APPARTENENTI ALL'AREA SANITARIA NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Gli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste concorrono con gli studenti iscritti ai corsi di studio all'elezione dei rappresentanti nel rispettivo consiglio di dipartimento.
2. Se il regolamento di dipartimento ha riservato seggi a rappresentanti dei dottorandi e specializzandi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo, tali seggi sono assegnati secondo le modalità previste dall'articolo 75.

ARTICOLO 60 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE E IDENTIFICAZIONE DEI DELEGATI

1. I procedimenti elettorali per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di cui all'articolo 46 si svolgono con metodo proporzionale mediante presentazione di liste di candidati.
2. Ciascuna lista di candidati è contraddistinta da una denominazione o sigla e comprende un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi, né inferiore a un terzo degli eligendi, con arrotondamento all'unità più vicina.
3. Ciascuna lista designa uno studente avente diritto al voto quale delegato presentatore della lista, un secondo studente avente diritto al voto quale supplente del presentatore della lista, in caso di motivato impedimento del delegato, e fino a un massimo di cinque delegati e cinque supplenti per la raccolta delle sottoscrizioni. Le firme di tutti i delegati e dei relativi supplenti sono autenticate dal funzionario competente a ricevere la documentazione.
4. Nei termini e secondo le modalità indicate dal decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 55, il delegato presentatore presenta all'ufficio competente la lista, indicandone la denominazione.
5. Contestualmente alla presentazione, il delegato presentatore e il delegato supplente del presentatore sottoscrivono apposita dichiarazione di accettazione, autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, con la quale divengono formalmente responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi della regolare esecuzione degli adempimenti di loro competenza ai sensi del presente regolamento.
6. I delegati e i rispettivi supplenti sono autorizzati in via esclusiva alla raccolta delle sottoscrizioni e si fanno garanti dell'autenticità delle stesse.
7. In fase di presentazione delle liste, ciascuna lista deve individuare altresì tra i candidati l'Incaricato della Lista responsabile, ai fini del Regolamento per il finanziamento delle attività politiche delle liste studentesche, nei confronti dell'Università e dei terzi per quanto attiene alla regolare esecuzione delle attività, alle richieste d'erogazione e all'uso dei fondi, nonché l'Incaricato Supplente che lo sostituisce in caso di impedimento o cessazione per qualsiasi causa.

ARTICOLO 61 – PARI OPPORTUNITÀ

1. Le liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario e nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS non possono comprendere, a pena d'inammissibilità, più di due terzi dei candidati appartenenti al medesimo genere.



2. Le liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento non possono comprendere, a pena d'iammissibilità, più di tre quarti dei candidati appartenenti al medesimo genere.
3. Nel caso in cui la cifra corrispondente al numero massimo di candidati dello stesso genere sia un numero non intero, è approssimata all'intero superiore.

ARTICOLO 62 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NELL'AMBITO DELLE LISTE

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 55.
2. I candidati, utilizzando l'apposita modulistica, dichiarano di accettare la candidatura e forniscono, sotto la propria responsabilità, cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui sono iscritti.
3. Se il candidato è iscritto a corso di studio interdipartimentale, ai sensi dell'articolo 31, commi 5, 6 e 7 Statuto, è ammessa la candidatura al solo dipartimento di gestione.
4. La sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura è autenticata da funzionario competente a ricevere la documentazione.
5. I candidati che abbiano accettato la candidatura sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, corso cui sono iscritti; sono contrassegnati con numeri arabi progressivi agli effetti della precedenza nel caso di parità di voti.
6. Nessun candidato può presentare la propria candidatura in più di una lista concorrente per il medesimo organo. In caso di accettazione plurima, è valida la candidatura nella lista depositata per prima.
7. E' ammessa la candidatura per più seggi da eleggere, salvo l'obbligo di opzione per due sole cariche in caso di plurima elezione. Sono incompatibili tra loro le cariche di rappresentante nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario e nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS. L'opzione è esercitata ai sensi dell'articolo 77.
8. A fini dell'individuazione dei rappresentanti dei Dipartimenti nel Consiglio degli Studenti è richiesto ai candidati di manifestare l'eventuale disponibilità a far del Consiglio, con le modalità indicate nel decreto di indizione delle elezioni.

ARTICOLO 63 – SOTTOSCRIZIONI A SOSTEGNO DELLE LISTE

1. Le liste di candidati per il consiglio di dipartimento sono corredate da un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il due per cento degli studenti aventi diritto al voto. Non sono comunque ammesse liste non corredate da almeno tre sottoscrizioni.
2. Le liste di candidati per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Comitato per lo sport universitario e il Comitato degli studenti presso l'ARDISS sono corredate dalle sottoscrizioni di almeno duecento studenti aventi diritto al voto.
3. Se le liste di candidati per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Comitato per lo sport universitario e il Comitato degli studenti presso l'ARDISS sono corredate dalle sottoscrizioni di almeno duecentocinquanta studenti aventi diritto al voto, esse possono concorrere anche per l'elezione dei rappresentanti in consiglio di dipartimento senza necessità di ulteriori sottoscrizioni.
4. Le sottoscrizioni a sostegno delle liste sono raccolte su modulistica fornita dall'amministrazione, comprendente la denominazione o sigla della lista e l'elenco



nominativo dei candidati che abbiano dichiarato di accettare la candidatura. La raccolta delle sottoscrizioni avviene ad esclusiva cura dei delegati o dei rispettivi supplenti, ai sensi dell'articolo 60, comma 6.

5. Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui è iscritto, numero di matricola, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della lista e dei relativi candidati. L'indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l'annullamento della relativa sottoscrizione.
6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organo. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa lista per il medesimo organo, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di liste diverse per il medesimo organo, sono tutte annullate.
7. Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna lista.

ARTICOLO 64 – DEPOSITO DELLE LISTE

1. Le liste di candidati sono depositate dal rispettivo delegato presentatore o delegato supplente del presentatore presso l'ufficiale rogante dell'Università nel giorno e nell'orario stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 55. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della lista.
2. Le liste sono corredate dalle firme di accettazione di tutti i candidati, di cui all'articolo 62, e dalle sottoscrizioni di cui all'articolo 63.
3. L'ufficiale rogante rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora del deposito e provvede a rimettere gli atti alla commissione elettorale centrale.
4. Nel caso di votazioni in modalità telematica, la lista si intende sottoscritta tramite l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali nell'apposito modulo elettronico del sistema di voto telematico.
5. Il deposito si intende effettuato allo scadere del termine fissato per la raccolta delle sottoscrizioni.
6. Nel caso di votazioni in modalità telematica l'ordine di presentazione delle liste sulle schede elettorali è determinato con sorteggio effettuato dalla commissione elettorale centrale.

ARTICOLO 65 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

1. Il Rettore costituisce con proprio decreto la commissione elettorale centrale composta da: il Rettore o suo delegato, che la presiede; un docente di materie giuridiche designato dal Senato accademico; il Direttore Generale o suo delegato; due unità del personale tecnico-amministrativo di qualifica non inferiore alla C, individuati dal Direttore Generale su proposta dell'ufficio competente, di cui una funge da segretario.
2. La commissione elettorale centrale, a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito delle liste:
 - a. verifica che le liste siano state presentate, formate, sottoscritte dal richiesto numero di elettori e depositate nel rispetto del presente regolamento, escludendo quelle che non lo sono;
 - b. ricusa le denominazioni o sigle di lista che siano identiche o che si possano facilmente confondere con quelle utilizzate da liste depositate prima o che siano state utilizzate da altre liste nel biennio precedente e che possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna al delegato di lista un termine perentorio di due giorni lavorativi per la



presentazione di una nuova denominazione o sigla; in caso di mancata presentazione, la lista è esclusa;

c. esclude i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione o non aventi i requisiti prescritti ai sensi del presente regolamento;

d. cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste concorrenti per il medesimo organo depositate in precedenza;

e. esclude le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nomi a partire dalle ultime dichiarazioni di accettazione della candidatura e nel rispetto delle quote di genere di cui all'articolo 61;

f. esclude le liste che non rispettano le quote di genere di cui all'articolo 61.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati ai delegati di lista.

4. La commissione elettorale centrale assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa secondo l'ordine di presentazione; nel caso di procedura telematica procede al sorteggio per individuare l'ordine di presentazione delle liste sulle schede elettorali.

5. La commissione elettorale centrale adotta, inoltre, i seguenti provvedimenti:

a. decide senza dilazione sugli eventuali reclami proposti prima o durante le operazioni elettorali da parte degli elettori e dei componenti dei seggi;

b. al termine delle operazioni di scrutinio accerta e dichiara la regolarità e validità dei risultati e li trasmette al Rettore;

c. decide sugli eventuali ricorsi proposti avverso i risultati.

6. La commissione elettorale centrale, al termine delle operazioni di scrutinio, individua tra gli eletti in ciascun dipartimento i rappresentanti che vanno a far parte del Consiglio degli Studenti, individuando i nominativi sino alla concorrenza di un quarto degli eletti, come stabilito all'art. 14 Statuto.

7. In caso di dimissioni o decadenza del rappresentante nel Consiglio degli studenti, individuato ai sensi del precedente comma, subentra l'eletto successivo della lista.

8. Alle sedute della commissione elettorale centrale possono partecipare i delegati presentatori di lista o i loro supplenti. Tali delegati possono far mettere a verbale le proprie osservazioni e proporre reclami. I delegati di lista che impediscano il regolare svolgimento delle operazioni sono invitati dal presidente della commissione ad allontanarsi dalla sede dei lavori.

9. Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.

ARTICOLO 66 – PUBBLICITÀ DELLE LISTE AMMESSE E CONTESTAZIONI

1. Il Rettore pubblica nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo l'elenco delle liste ammesse al procedimento elettorale, secondo l'ordine di presentazione, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.

2. Il Rettore rende noti nel sito web di Ateneo il numero totale dei seggi da insediare, l'indicazione del seggio presso cui ciascun elettore deve votare e la sua ubicazione.

3. Ciascun elettore avente diritto al voto o candidato ha diritto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi dalla pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo dell'elenco delle



liste ammesse, di depositare presso la commissione elettorale centrale reclamo avverso l'ammissione di una lista o i provvedimenti di cui all'articolo 65, comma 2.

4. Entro i successivi due giorni lavorativi il Rettore rende noto, con provvedimento pubblicato nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo, l'elenco dei reclami presentati, indicandone sinteticamente il contenuto.
5. La commissione elettorale centrale decide in via definitiva sui reclami tempestivamente presentati. Il Rettore ne rende noto l'esito con provvedimento pubblicato nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.
6. Se il reclamo ha ad oggetto l'utilizzo, da parte di una lista ammessa, di una denominazione o sigla identica o che si possa facilmente confondere con quella utilizzata da altra lista concorrente o utilizzata da altra lista nel biennio precedente e che può trarre in errore l'elettore, il delegato della lista contestata ha diritto di depositare per iscritto presso la commissione elettorale centrale il parere favorevole all'utilizzo della denominazione o sigla di almeno la metà dei rappresentanti uscenti della lista avente identica o confondibile denominazione o sigla. Nel caso di liste collegate tra organi centrali e consigli di dipartimento con la medesima denominazione, il parere favorevole è reso dalla metà dei rappresentanti negli organi centrali. Il parere deve essere depositato entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento rettorale recante l'elenco dei reclami. In caso di mancato deposito del parere, entro il medesimo termine il delegato di lista può presentare per iscritto una diversa denominazione o sigla. In difetto, la lista è esclusa.

ARTICOLO 67 – PUBBLICITA' DEL PROCEDIMENTO E PROPAGANDA ELETTORALE

1. L'Amministrazione dà opportuna pubblicità del procedimento elettorale sul sito web di Ateneo e sulla pagina istituzionale dedicata alle Elezioni.
2. La regolamentazione della propaganda elettorale nell'ambito universitario è attuata con accordi fra i delegati presentatori di lista o loro supplenti, riuniti in apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Commissione Elettorale Centrale. L'Amministrazione, in base alle proposte di tale Comitato, autorizza l'utilizzo di determinati spazi per la propaganda elettorale.
3. La propaganda elettorale è vietata nei locali ove hanno svolgimento le operazioni di voto. Il presidente del seggio adotta i provvedimenti idonei al rispetto della norma.

ARTICOLO 68 – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia della regolarità delle operazioni elettorali, almeno otto giorni prima della data delle elezioni sono costituiti con decreto rettorale i seggi elettorali composti da un minimo di tre ad un massimo di cinque scrutatori, in base a motivate esigenze organizzative.
2. Le Commissioni sono costituite con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Le Commissioni operano validamente all'interno del seggio secondo le funzioni e modalità operative individuate ai sensi dell'art. 5, commi 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

ARTICOLO 69 – RAPPRESENTANTI DI LISTA

1. Fino a due giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, i delegati presentatori di lista o i loro supplenti possono designare un elettore avente diritto a votare in un determinato seggio,



- purché non candidato negli organi eligendi nel seggio medesimo, quale rappresentante di lista.
2. La designazione avviene mediante dichiarazione scritta del delegato di lista depositata personalmente presso il competente ufficio.
 3. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere e controllare le operazioni di voto e di scrutinio, di far mettere a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

ARTICOLO 70 – ADEMPIMENTI ELETTORALI DEI SEGGI

1. Il giorno prima delle votazioni, gli scrutatori ritirano presso il competente ufficio il materiale necessario allo svolgimento delle votazioni.
2. Nell'ambito delle operazioni preliminari al voto, di cui all'art. 8 del presente Regolamento, i componenti del seggio provvedono ad autenticare le schede, in misura non inferiore al venti per cento degli elettori iscritti al seggio per ciascun organo, mediante apposizione della sigla di uno dei componenti del seggio.
3. Alla chiusura del primo giorno di votazioni, il presidente appone i sigilli alle urne e agli ingressi al seggio; i sigilli sono rimossi il giorno seguente, alla riapertura delle votazioni.
4. La custodia delle urne e dei seggi nelle ore di chiusura è affidata agli addetti alla vigilanza notturna e alla forza pubblica.

ARTICOLO 71 – ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Le schede riportano la denominazione o la sigla delle liste secondo l'ordine di presentazione.
2. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda in modo non equivoco, con la matita ricevuta dal presidente, un segno sulla denominazione o sigla corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.
3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Ogni elettore può esprimere preferenze in numero non superiore ad un quarto degli eligendi.
4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo sulla scheda, con la matita ricevuta dal presidente, nell'apposito spazio corrispondente alla denominazione o sigla della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome o il numero d'ordine dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso di identità del cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome o il numero d'ordine con cui il candidato preferito è indicato nella lista votata.

ARTICOLO 72 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Allo scadere dell'ora prevista del secondo giorno, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.
2. Chiuse le votazioni, hanno inizio le operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.
3. Il presidente del seggio, separatamente per ciascun tipo di elezione, procede alle seguenti operazioni di scrutinio:
 - a. controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
 - b. inizia lo spoglio delle schede.



4. Man mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze date ai singoli candidati nell'ambito della stessa lista.
5. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
6. Sono nulle le schede:
 - a. che non sono quelle prescritte o non risultano siglate da uno dei componenti del seggio elettorale;
 - b. che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c. che contengono voti espressi a favore di più liste, senza indicazione di preferenze.
7. Sono nulle le preferenze:
 - a. nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
 - b. espresse in eccedenza al numero massimo consentito;
 - c. che si riferiscano a candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
8. Se l'elettore non ha espresso alcun voto di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia validamente votato la lista cui appartengono i candidati.
9. Se l'elettore ha espresso più di un voto di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
10. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello relativo alla denominazione o sigla della lista, che si riferiscano a candidati della lista votata.
11. Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.
12. Il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale.

ARTICOLO 73 – VERBALI DI SEGGIO, REGOLARITÀ E VALIDITÀ DEI RISULTATI

1. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dei singoli scrutini.
2. I verbali sono siglati in ciascun foglio al termine di ogni seduta da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente o il vicepresidente di seggio consegnano i verbali e gli allegati plichi firmati e sigillati alla commissione elettorale centrale per l'elaborazione dei dati e il compimento degli adempimenti di cui all'articolo 74.
4. Nel caso di votazioni in modalità telematica, ai sensi dell'art. 20, le operazioni di cui all'art. 72 e al presente articolo sono sostituite dallo scrutinio elettronico.



ARTICOLO 74 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. L'attribuzione dei seggi per ciascuna elezione avviene con il seguente metodo:
 - a. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b. per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c. la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, per 2, per 3, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d. tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
 - e. i seggi sono attribuiti alle liste in corrispondenza ai quozienti individuati secondo la lettera precedente.
2. Stabilito il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi rimanenti da assegnare, o qualora non siano state espresse preferenze, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'organo da eleggere, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, regolamento generale di Ateneo. In via residuale, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.
3. Per quanto attiene all'attribuzione dei seggi nel Consiglio degli Studenti, secondo quanto previsto dall'art. 65 comma 6, i componenti sono individuati prioritariamente nell'ambito dei soggetti che hanno manifestato la loro disponibilità, così come previsto dall'art. 62 comma 8, secondo l'ordine delle preferenze personali ottenute. In caso di parità prevale l'eletto del genere meno rappresentato nel Dipartimento e in via residuale il più giovane di corso, quindi il più giovane di età.
4. Nel caso in cui le disponibilità espresse di cui all'art. 62 comma 8 non siano sufficienti, si assegnano i seggi vacanti agli eletti che, a prescindere dalla manifestazione della disponibilità, abbiano ottenuto maggiori preferenze.
5. Per garantire la rappresentanza in seno al Consiglio delle sedi universitarie ubicate in un Comune diverso, è prevista una riserva per gli eletti iscritti in un corso di studio presso queste sedi.

ARTICOLO 75 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI A DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI IN CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Se il regolamento di dipartimento ha riservato seggi a rappresentanti dei dottorandi e specializzandi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo, si procede innanzitutto all'attribuzione dei seggi a loro riservati, utilizzando i relativi quozienti ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lett. d) e e).
2. I seggi per dottorandi e specializzandi, di cui al comma precedente, sono attribuiti alle liste che abbiano tra i propri candidati almeno un dottorando o specializzando. Tali seggi sono assegnati in base ai quozienti ottenuti dalle liste in ordine decrescente.
3. Attribuiti i seggi riservati a dottorandi e specializzandi, i seggi rimanenti sono assegnati agli studenti iscritti ai corsi di studio, in base ai quozienti ottenuti dalle liste e delle preferenze



esprese in ordine decrescente. Nel caso in cui i candidati siano in numero maggiore rispetto ai seggi rimanenti da assegnare, a parità di voti, o qualora non siano state espresse preferenze, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'organo da eleggere, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, regolamento generale di Ateneo. In via residuale, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

ARTICOLO 76 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Ultimati gli adempimenti di cui agli articoli 74 e 75, la commissione elettorale centrale trasmette gli atti al Rettore che, con proprio decreto, proclama gli eletti.
2. Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.
3. Gli studenti eletti nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 77 – OPZIONI

1. Nel caso di plurima elezione, ai sensi dell'articolo 62, comma 7, l'opzione tra uno degli organi maggiori, Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Comitato per lo sport universitario e Comitato degli studenti presso l'ARDISS, deve essere esercitata entro cinque giorni dalla pubblicazione della proclamazione degli eletti nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. In caso di mancata opzione, il candidato è eletto nell'organo maggiore in cui ha riportato il maggior numero di voti.
2. Il diritto di opzione è attribuito altresì allo studente che, avendo presentato la propria candidatura per più organi, ai sensi dell'articolo 62, e essendo risultato eletto in uno solo di essi, abbia diritto a subentrare, per sopravvenute rinunce o decadenze, nell'organo per il quale è risultato primo dei non eletti. In tal caso l'opzione deve essere esercitata entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione rettorale. Decorso inutilmente tale termine, lo studente conserva la carica già ricoperta. È fatta salva la copertura del posto vacante ai sensi dell'articolo 78 e nel rispetto delle relative graduatorie.

ARTICOLO 78 – DECADENZA E DIMISSIONI

1. Per gli eletti in Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Comitato per lo sport universitario e Comitato degli studenti presso l'ARDISS, il conseguimento della laurea triennale non determina la decadenza dal mandato se lo studente dichiara per iscritto, entro venti giorni dalla laurea, di volersi iscrivere ad uno dei corsi attivati dall'Ateneo e a condizione che risulti regolarmente iscritto nell'anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea entro i termini previsti dal manifesto di determinazione delle tasse e contributi dell'Ateneo.
2. Il comma 1 si applica agli eletti in consiglio di dipartimento, a condizione che, entro il medesimo termine, dichiarino per iscritto di volersi iscrivere a un corso dipartimentale di cui il dipartimento è unità principale o a un corso interdipartimentale cui il dipartimento è associato.
3. La mancata dichiarazione o la mancata regolare iscrizione nei termini di cui ai commi precedenti comportano la decadenza dal mandato.
4. Lo studente eletto è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni inerenti al proprio status agli uffici competenti. In caso di mancata comunicazione, si provvede d'ufficio.



5. Qualora alla data del 15 gennaio successivo alla proclamazione degli eletti risulti vacante, a seguito di decadenze o dimissioni, almeno un terzo dei seggi attribuiti agli studenti in tutti gli organi di cui al presente regolamento o almeno la metà dei seggi attribuiti agli studenti in almeno un consiglio di dipartimento o se il numero dei rappresentanti fosse minore a cinque in almeno un consiglio di dipartimento, sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.
6. Lo studente dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 38, comma 5, statuto o che abbia presentato le proprie dimissioni entro il 15 gennaio successivo alla sua nomina, non può presentare la propria candidatura alle elezioni suppletive.

ARTICOLO 79 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Titolo si fa rinvio, in quanto compatibili, alle norme per le elezioni dei consigli comunali.

TITOLO X – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

ARTICOLO 80 – OGGETTO

1. Il presente Titolo, previsto dall'articolo 18, comma 2, Statuto dell'Università degli Studi di Trieste disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Nucleo di Valutazione.

ARTICOLO 81 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti nel Nucleo di Valutazione si tengono ogni biennio successivamente all'insediamento degli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS, nonché nei Consigli di Dipartimento, ai sensi dell'articolo 18 Statuto.

ARTICOLO 82 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. Per la candidatura non sono richieste sottoscrizioni a sostegno.
4. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.
5. E' ammessa la presentazione di una sola candidatura.

ARTICOLO 83 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. La commissione elettorale attribuisce i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell'articolo 13, commi 2, 3 e 4, regolamento generale di ateneo.



2. A parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nel Nucleo di Valutazione di Ateneo. In via residuale prevale il candidato più giovane di corso, quindi il più giovane di età.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considera l'intera carriera universitaria dello studente.

TITOLO XI – NORME FINALI

ARTICOLO 84 – RICORSI

1. Contro il provvedimento rettorale di proclamazione degli eletti è ammesso ricorso.
2. Per le elezioni di cui all'art. 1, lettere b), c), d) ed e) il ricorso va presentato al Rettore, entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. Il Rettore istituisce apposita Commissione, presieduta dal Rettore stesso, o suo delegato, e composta da un docente esperto in materie giuridiche e da un funzionario; la Commissione decide entro i successivi tre giorni lavorativi.
3. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche, il ricorso va presentato alla Commissione Elettorale Centrale entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. La Commissione Elettorale Centrale decide entro i successivi tre giorni lavorativi.
4. Contro la decisione delle Commissioni di cui ai commi 2 e 3, è ammesso appello al Senato accademico, che decide in via definitiva.
5. Di tali decisioni è data pubblicità mediante pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.

ARTICOLO 85 – ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, Statuto il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.



ALLEGATO N. 1a

*Schema di domanda per l'iscrizione
all'Albo degli Scrutatori di Ateneo –
personale tecnico amministrativo*

Al Direttore Generale
dell'Università degli Studi di Trieste
SEDE

Oggetto: Richiesta di iscrizione all'Albo degli Scrutatori di Ateneo - Sezione Personale tecnico amministrativo.

Il/la sottoscritto/a _____ dipendente a tempo indeterminato/dipendente a tempo determinato dell'Università degli Studi di Trieste, Cat. _____ dell'area funzionale _____, in servizio presso _____,

DICHIARA

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado,

ovvero

di possedere 5 anni di anzianità di servizio nella categoria per l'accesso alla quale è previsto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado

E CHIEDE

di essere iscritto all'Albo degli Scrutatori di Ateneo, per la Sezione Personale tecnico amministrativo, al fine della composizione dei seggi elettorali in occasione delle elezioni di Ateneo.

A tal fine dichiara di aver preso visione del "Regolamento Unico per le elezioni degli Organi dell'Università degli Studi di Trieste" e di accettare espressamente quanto in esso previsto.

Trieste,

firma _____

☐ Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), relativa al trattamento dei dati personali.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

ALLEGATO N. 1b

*Schema di domanda per l'iscrizione
all'Albo degli Scrutatori di Ateneo –
personale docente e ricercatore*

Al Direttore Generale
dell'Università degli Studi di Trieste
SEDE

Oggetto: Richiesta di iscrizione all'Albo degli Scrutatori di Ateneo - Sezione Personale docente e ricercatore.

Il/la sottoscritto/a _____ professore ordinario/
associato/ ricercatore in servizio presso _____,

CHIEDE

di essere iscritto all'Albo degli Scrutatori di Ateneo, Sezione Personale docente e ricercatore, al fine della composizione dei seggi elettorali in occasione delle elezioni di Ateneo.

A tal fine dichiara di aver preso visione del "Regolamento Unico per le elezioni degli Organi dell'Università degli Studi di Trieste" e di accettare espressamente quanto in esso previsto.

Trieste,

firma _____

☐ Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), relativa al trattamento dei dati personali.



Tabella di corrispondenza fra i settori scientifico-disciplinari CUN e le tredici aree scientifico disciplinari individuate dallo Statuto (articolo 11)

AREA 1 - SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE (area CUN 01)

MAT/01 LOGICA MATEMATICA
MAT/02 ALGEBRA
MAT/03 GEOMETRIA
MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI
MAT/05 ANALISI MATEMATICA
MAT/06 PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
MAT/07 FISICA MATEMATICA
MAT/08 ANALISI NUMERICA
MAT/09 RICERCA OPERATIVA
INF/01 INFORMATICA

AREA 2 - SCIENZE FISICHE (area CUN 02)

FIS/01 FISICA SPERIMENTALE
FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI
FIS/03 FISICA DELLA MATERIA
FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE
FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA
FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE
FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)
FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA

AREA 3 - SCIENZE CHIMICHE (area CUN 03)

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA
CHIM/02 CHIMICA FISICA
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA
CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE
CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA
CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

AREA 4 - SCIENZE DELLA TERRA (area CUN 04)

GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA
GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE
GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA
GEO/06 MINERALOGIA
GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA
GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER
L'AMBIENTE ED I BENI CULTURALI
GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA
GEO/11 GEOFISICA APPLICATA
GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA

AREA 5 - SCIENZE BIOLOGICHE (area CUN 05)

BIO/01 BOTANICA GENERALE
BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA
BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA
BIO/04 FISILOGIA VEGETALE
BIO/05 ZOOLOGIA
BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
BIO/07 ECOLOGIA
BIO/08 ANTROPOLOGIA
BIO/09 FISILOGIA
BIO/10 BIOCHIMICA
BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
BIO/14 FARMACOLOGIA
BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA
BIO/16 ANATOMIA UMANA
BIO/17 ISTOLOGIA
BIO/18 GENETICA
BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE

AREA 6 - SCIENZE MEDICHE (area CUN 06)

MED/01 STATISTICA MEDICA
MED/02 STORIA DELLA MEDICINA
MED/03 GENETICA MEDICA
MED/04 PATOLOGIA GENERALE
MED/05 PATOLOGIA CLINICA
MED/06 ONCOLOGIA MEDICA
MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA
MED/09 MEDICINA INTERNA
MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
MED/12 GASTROENTEROLOGIA
MED/13 ENDOCRINOLOGIA
MED/14 NEFROLOGIA
MED/15 MALATTIE DEL SANGUE
MED/16 REUMATOLOGIA
MED/17 MALATTIE INFETTIVE
MED/18 CHIRURGIA GENERALE
MED/19 CHIRURGIA PLASTICA
MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE
MED/21 CHIRURGIA TORACICA
MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE
MED/23 CHIRURGIA CARDIACA
MED/24 UROLOGIA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

MED/25 PSCHIATRIA
MED/26 NEUROLOGIA
MED/27 NEUROCHIRURGIA
MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE
MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE
MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO
MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA
MED/32 AUDIOLOGIA
MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE
MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE
MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
MED/37 NEURORADIOLOGIA
MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA
MED/41 ANESTESIOLOGIA
MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/43 MEDICINA LEGALE
MED/44 MEDICINA DEL LAVORO
MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE
MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO
MED/47 SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO GINECOLOGICHE
MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEUROPSICHIATRICHE E RIABILITATIVE
MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE

AREA 7 - INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA (area CUN 08)

ICAR/01 IDRAULICA
ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA
ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE
ICAR/04 STRADE, FERROVIE E AEROPORTI
ICAR/05 TRASPORTI
ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
ICAR/07 GEOTECNICA
ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI
ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA
ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA
ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA
ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE
ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO
ICAR/17 DISEGNO
ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA
ICAR/19 RESTAURO
ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ICAR/21 URBANISTICA
ICAR/22 ESTIMO



AREA 8 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE (area CUN 09)

ING-IND/01 ARCHITETTURA NAVALE
ING-IND/02 COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI
ING-IND/03 MECCANICA DEL VOLO
ING-IND/04 COSTRUZIONI E STRUTTURE AEROSPAZIALI
ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI
ING-IND/06 FLUIDODINAMICA
ING-IND/07 PROPULSIONE AEROSPAZIALE
ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO
ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE
ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE
ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE
ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE
ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
ING-IND/18 FISICA DEI REATTORI NUCLEARI
ING-IND/19 IMPIANTI NUCLEARI
ING-IND/20 MISURE E STRUMENTAZIONE NUCLEARI
ING-IND/21 METALLURGIA
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA
ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA
ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA
ING-IND/28 INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI
ING-IND/29 INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME
ING-IND/30 IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO
ING-IND/31 ELETTROTECNICA
ING-IND/32 CONVERTITORI MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI
ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA
ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
ING-INF/01 ELETTRONICA
ING-INF/02 CAMPI ELETTRROMAGNETICI
ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI
ING-INF/04 AUTOMATICA
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE

AREA 9 - SCIENZE DELL'ANTICHITA' FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE (area CUN 10)

L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA
L-ANT/02 STORIA GRECA
L-ANT/03 STORIA ROMANA
L-ANT/04 NUMISMATICA
L-ANT/05 PAPIROLOGIA
L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHITA' ITALICHE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE
L-ANT/09 TOPOGRAFIA ANTICA
L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA
L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA
L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO
L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA
L-FIL-LET/01 CIVILTÀ EGEE
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/03 FILOLOGIA ITALICA, ILLIRICA, CELTICA
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/05 FILOLOGIA CLASSICA
L-FIL-LET/06 LETTERATURA CRISTIANA ANTICA
L-FIL-LET/07 CIVILTÀ BIZANTINA
L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-FIL-LET/15 FILOLOGIA GERMANICA
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA FRANCESE
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/08 LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA
L-LIN/09 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE
L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA
L-LIN/15 LINGUE E LETTERATURE NORDICHE
L-LIN/16 LINGUA E LETTERATURA NEDERLANDESE
L-LIN/17 LINGUA E LETTERATURA ROMENA
L-LIN/18 LINGUA E LETTERATURA ALBANESE
L-LIN/19 FILOLOGIA UGRO-FINNICA
L-LIN/20 LINGUA E LETTERATURA NEOGRECA
L-LIN/21 SLAVISTICA
L-OR/01 STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO
L-OR/02 EGITTOLOGIA E CIVILTÀ COPTA
L-OR/03 ASSIRIOLOGIA
L-OR/04 ANATOLISTICA
L-OR/05 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO
L-OR/06 ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

L-OR/07 SEMITISTICA – LINGUE E LETTERATURE DELL'ETIOPIA

L-OR/08 EBRAICO

L-OR/09 LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA

L-OR/10 STORIA DEI PAESI ISLAMICI

L-OR/11 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE MUSULMANA

L-OR/12 LINGUA E LETTERATURA ARABA

L-OR/13 ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E TURCOLOGIA

L-OR/14 FILOLOGIA, RELIGIONI E STORIA DELL'IRAN

L-OR/15 LINGUA E LETTERATURA PERSIANA

L-OR/16 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE

L-OR/17 FILOSOFIE, RELIGIONI E STORIA DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE

L-OR/18 INDOLOGIA E TIBETOLOGIA

L-OR/19 LINGUE E LETTERATURE MODERNE DEL SUBCONTINENTE INDIANO

L-OR/20 ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE E FILOSOFIE DELL'ASIA ORIENTALE

L-OR/21 LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL'ASIA SUD-ORIENTALE

L-OR/22 LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E DELLA COREA

L-OR/23 STORIA DELL'ASIA ORIENTALE E SUD-ORIENTALE

AREA 10 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE (area CUN 11)

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE

M-STO/02 STORIA MODERNA

M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA

M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE

M-STO/06 STORIA DELLE RELIGIONI

M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE

M-STO/08 ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA

M-STO/09 PALEOGRAFIA

M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE

M-GGR/01 GEOGRAFIA

M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA

M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA

M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA

M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE

M-FIL/04 ESTETICA

M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI

M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA

M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA

M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE

M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA

M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE

M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE

M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLÓGICA

M-PSI/03 PSICOMETRIA

M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE

M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE

M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI

M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA

M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA

M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE

M-EDF/02 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE



AREA 11 - SCIENZE GIURIDICHE (area CUN 12)

IUS/01 DIRITTO PRIVATO
IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO
IUS/03 DIRITTO AGRARIO
IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE
IUS/05 DIRITTO DELL'ECONOMIA
IUS/06 DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO
IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE
IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO
IUS/11 DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO
IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO
IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE
IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
IUS/16 DIRITTO PROCESSUALE PENALE
IUS/17 DIRITTO PENALE
IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA'
IUS/19 STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO
IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

AREA 12 – SCIENZE ECONOMICHE, STATISTICHE, AGRARIE E VETERINARIE (aree CUN 13 e 07)

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA
SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE
SECS-P/04 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
SECS-P/05 ECONOMETRIA
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SECS-P/09 FINANZA AZIENDALE
SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
SECS-P/12 STORIA ECONOMICA
SECS-P/13 SCIENZE MERCEOLOGICHE
SECS-S/01 STATISTICA
SECS-S/02 STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA
SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA
SECS-S/04 DEMOGRAFIA
SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE
SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARI

AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
AGR/02 AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
AGR/03 ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE
AGR/04 ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
AGR/05 ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA
AGR/06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

AGR/07 GENETICA AGRARIA
AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO- FORESTALI
AGR/09 MECCANICA AGRARIA
AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE
AGR/11 ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA
AGR/12 PATOLOGIA VEGETALE
AGR/13 CHIMICA AGRARIA
AGR/14 PEDOLOGIA
AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA
AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO
AGR/18 NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
AGR/19 ZOOTECNICA SPECIALE
AGR/20 ZOOCOLTURE

AREA 13 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI (area CUN 14)

SPS/01 FILOSOFIA POLITICA
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/04 SCIENZA POLITICA
SPS/05 STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE
SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
SPS/10 SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
SPS/11 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
SPS/13 STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA
SPS/14 STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA